

STATUTO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Art. 1 - Sede e natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.), costituito nella parrocchia Natività della Beata Vergine Maria in Tricase a norma del can. 536 del C.D.C., è l'organo di partecipazione di tutti i fedeli, ministri ordinati, religiosi e religiose e laici, alla vita della parrocchia. Ha carattere consultivo (can. 536 § 2).

Art. 2 - Finalità

Il C.P.P. ha il compito di «promuovere l'attività pastorale» (can. 536§ 1), in comunione con il Vescovo, con il Parroco e con il Presbiterio diocesano.

Deve in particolare:

- a. riflettere sulla situazione particolare della comunità parrocchiale;
- b. individuare le esigenze religiose e umane della popolazione e redigere ogni anno il piano pastorale parrocchiale, in armonia con quello diocesano;
- c. promuovere la maturazione della coscienza ecclesiale dei fedeli;
- d. favorire, nell'ambito della parrocchia e in collaborazione con le altre parrocchie del paese e della forania, la comunione dei cristiani di diversa formazione culturale e sociale;
- e. cooperare efficacemente alla realizzazione delle attività parrocchiali.

Art. 3 - Composizione

Il C.P.P., quale organo promotore di comunione e di partecipazione, è composto dal Parroco, che ne è il Presidente, dai Sacerdoti e Diaconi che svolgono il ministero nell'ambito della parrocchia, dai rappresentanti di Religiosi e Religiose presenti nell'ambito del territorio parrocchiale, dai rappresentanti dei gruppi ecclesiali e dell'intera comunità parrocchiale.

Art. 4 - Requisiti

Possono far parte del C.P.P. sia i chierici che i laici che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, che vivono la loro vita cristiana inseriti nella parrocchia e che abbiano compiuto i diciotto anni.

Art. 5 - Incompatibilità

Non possono far parte del C.P.P. coloro che sono già impegnati nell'altrettanto doveroso servizio alla comunità civile, con incarichi di responsabilità nel campo politico, amministrativo e sindacale (sindaco, assessore, consigliere, segretario sezionale di partito, responsabile di ufficio sindacale...).

Art. 6 - Organi

Gli organi del C.P.P. sono: il Presidente, il Consiglio di presidenza, le Commissioni, il Segretario.

- a. Il Presidente è sempre il Parroco (cfr. can. 536 § 1).

b. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dal Segretario e dai coordinatori delle Commissioni.

c. Il C.P.P. si articola in 4 Commissioni (per la catechesi, la liturgia, la carità, la pastorale familiare e giovanile).

Ogni consigliere deve far parte almeno di una Commissione.

d. Il Segretario è scelto liberamente dal Presidente.

Art. 7 - Convocazione

Spetta al Presidente convocare il C.P.P., che si riunisce almeno tre volte l'anno nonché ogni volta che il Parroco o il Consiglio di presidenza lo ritenga opportuno. I Consiglieri partecipano alle riunioni di persona; non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 8 - Sostituzioni

Un membro, anche se di diritto, può essere dichiarato decaduto dal C.P.P.: se non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive; quando vengono a mancare i requisiti previsti dal can. 412 § 3 del C.D.C. In caso di dimissioni, di decadenza o di revoca di uno o più membri il Parroco provvede a nominare i sostituti entro quindici giorni. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 9 - Durata

a. Il C.P.P. dura in carica cinque anni. Può cessare prima, se si rende vacante la parrocchia (cfr. can. 513 § 2) o per dimissioni della maggioranza dei membri.

b. Il C.P.P., perché sia costituito validamente, prima del suo insediamento, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ordinario.

Art. 10 - Assemblea parrocchiale

Il C.P.P. terrà, almeno una volta all'anno, una riunione di tutti i membri di associazioni, gruppi e movimenti presenti in parrocchia, aperta a tutti i parrocchiani che desiderano parteciparvi, per illustrare le linee dell'attività parrocchiale ed ascoltare i pareri e i suggerimenti degli intervenuti.

Art. 11 - Revisione dello Statuto

Ogni proposta di revisione o di emendamento del presente statuto deve essere sottoposta al Vescovo e non potrà avere corso se non dopo la sua approvazione.